



## **PROTOCOLLO GESTIONE MALATTIE**

### **SCUOLA DELL'INFANZIA**


#### **“ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA MATERNA CESIOLO”**

Responsabile gestione sanitaria: Bellini Raffaella

Presidente Comitato di Gestione: Erbisti Ciro

Genitori Membri del Comitato di Gestione: Caserta Giacomo, Giacosa Eliana, Maggiotto Edoardo,  
Pieresa Ilaria

Data aggiornamento: settembre 2014



## **INDICE**

1) **DEFINIZIONE**

2) **DESTINATARI**

3) **MATERIALI E METODI**

4) **INDICAZIONI**

5) **MODALITÀ DI COMPORTAMENTO**

5.1) **ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA**

5.2) **RIAMMISSIONE A SCUOLA**

5.2.1) **RIAMMISSIONE DOPO ALLONTANAMENTO**

5.2.2) **RIAMMISSIONE DOPO MALATTIA**

5.3) **MALATTIE INFETTIVE**

6) **SOMMINISTRAZIONE FARMACI**

**BIBLIOGRAFIA**

## **1) DEFINIZIONE**

All'interno di una comunità, come quella scolastica, è importante promuovere e tutelare la salute dei bambini attraverso una serie di interventi quali:

- conoscenza e aggiornamento continui delle leggi vigenti in materia di medicina scolastica;
- capacità di offrire e garantire risposte a richieste specifiche della scuola in situazioni di "emergenza";
- promozione sull'educazione alla salute attraverso materiali informativi (Allegati 1, 2, 3, 4, 5).

## **2) DESTINATARI**

Questo protocollo è rivolto a tutto il personale docente e ausiliario e ai genitori/familiari dei bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia "Associazione Genitori Scuola Materna Cesiolo", nonché ai membri del comitato di Gestione della scuola medesima.


## **3) MATERIALI E METODI**

E' stata eseguita a tal proposito una ricerca bibliografica su:

- Pubmed, Cochrane, SciELO, (articoli su umani, dal 2004 al 2014, in Inglese e Italiano);
- Sito Ministero della Salute;
- Leggi nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia di medicina scolastica.

## **4) INDICAZIONI**

Tale documento è stato strutturato al fine di formulare indicazioni precise e specifiche sulle modalità di comportamento da adottare in caso di malattia di un bambino frequentante la scuola, sia da parte del personale in servizio che da parte della famiglia.



## 5) MODALITA' DI COMPORTAMENTO

### 5.1) ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA

Le condizioni per le quali è previsto l'allontanamento per i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 5 anni (scuola nido e dell'infanzia) sono:

- FEBBRE  $\geq 38$  °C (temperatura esterna)
- DIARREA da 3 scariche
- VOMITO ripetuto (almeno 2 episodi)
- CONGIUNTIVITE anche senza febbre
- ESANTEMA O ERUZIONI CUTENEE se esordio improvviso o non motivato da patologie preesistenti
- VESCICOLE ALLA BOCCA se 2 o più, con salivazione
- PEDICULOSI (se pidocchi o anche solo lendini)
- altre parassitosi (oltre alla pediculosi)
- condizioni che impediscano al bambino di partecipare adeguatamente alle attività e/o richiedano cure che il personale non sia in grado di fornire senza compromettere la salute e/o la sicurezza degli altri bambini.



In attesa dell'allontanamento si dovranno seguire le seguenti disposizioni:

- tenere il bambino separato, in luogo confortevole, non a diretto contatto con i compagni;
- evitare i contatti ravvicinati (mantenere la distanza di almeno 1 metro) e bocca-bocca;
- utilizzare guanti monouso nell'accudire il bambino in presenza di liquidi biologici (sangue, vomito, feci, ecc.).

Misure particolari di allontanamento e riammissione potranno essere previste in caso di epidemia nella scuola.

## **5.2) RIAMMISSIONE A SCUOLA**



### **5.2.1. riammissione dopo allontanamento**

A) Si richiede certificato medico del pediatra curante se il rientro avviene:

- il giorno successivo all'allontanamento dalla scuola (ovvero entro 24 ore), affinché il bambino sia sottoposto a visita da parte del proprio Pediatra di Famiglia, per confermare o escludere malattie in atto;
- dopo 6 o più giorni consecutivi di assenza (festività comprese) (quindi più di cinque giorni di assenza), ovvero se il rientro avviene dal 7° giorno in poi (Art. 42, DPR 1518/1967; Regione del Veneto 19 marzo 2013, n. 2 – BUR n. 27/2013).

B) Non si richiede il certificato medico del pediatra curante se il rientro avviene:

- il 2° giorno dall'allontanamento (ovvero il bambino resta in osservazione a casa il giorno successivo all'allontanamento e rientra il giorno seguente);
- entro il 6° giorno.

### **In caso di riammissione dopo allontanamento per pediculosi:**

Ai genitori spetta la responsabilità principale della prevenzione e della identificazione della pediculosi attraverso un controllo sistematico e regolare, con ispezioni settimanali del capo (si ricorda che non è di competenza del personale scolastico).

I genitori sono anche responsabili per le tempestive applicazioni del trattamento prescritto.

L'insegnante che nota segni evidenti di infestazione sul singolo bambino, ha il dovere di segnalare la sospetta pediculosi e deve disporre l'allontanamento obbligatorio del bambino.

Il pediatra curante ha il compito di fare la diagnosi, prescrivere il trattamento specifico antiparassitario, e certificare l'avvenuto trattamento per la riammissione a scuola (Circolare Ministero Sanità 13 marzo 1998).

Il bambino quindi verrà riammesso a scuola previo **certificato medico** del pediatra curante che certifichi **l'avvenuto trattamento debellante**.

Per i bambini allontanati da scuola per pediculosi la nostra scuola consiglia il controllo da parte dell'Assistente Sanitaria dell'ASL che, se riterrà idoneo il piccolo al rientro in comunità, rilascerà gratuitamente il certificato per la riammissione a scuola e fornirà indicazioni utili al riguardo.

### **5.2.2. riammissione dopo malattia**

Si richiede certificato medico del pediatra curante, per la riammissione a scuola dopo una assenza, se il ritorno a scuola avviene dopo 5 giorni (ossia 6 o più giorni consecutivi) di assenza, ovvero se il rientro avviene dal 7° giorno in poi (Art. 42, DPR 1518/1967; Regione del Veneto 19 marzo 2013, n. 2 – BUR n. 27/2013). **Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi e di non lezione** (antecedenti, compresi tra i giorni di assenza, o successivi ai giorni festivi di assenza).

I giorni di malattia che si aggiungono ai giorni di assenza per ponti o periodi natalizio e pasquale, vengono considerati come "ASSENZE NON PROGRAMMATE" e quindi, se il bambino rimane assente più di 5 giorni (COMPRESI I GIORNI IN CUI LA SCUOLA RIMANE CHIUSA) sarà **NECESSARIO IL CERTIFICATO MEDICO** del pediatra di base per la riammissione in comunità.

Quindi, nelle assenze a ridosso di lunghi periodi di vacanza (cioè immediatamente prima o immediatamente dopo la sospensione delle lezioni) la certificazione medica, ove si tratti di assenza per malattia, sarà necessaria specialmente in caso l'assenza si protragga dopo la sospensione, se superiore ai 6 giorni di assenza (D.P.R. 1518/67, richiamato dalla CM 20/2011).

Quindi, nel caso in cui la data di rientro non venga rispettata (anche di un solo giorno e se per motivi sanitari) sarà necessario fornire il certificato medico di riammissione, se il conteggio totale di lontananza da scuola sarà superiore ai cinque giorni.

Per le "ASSENZE PROGRAMMATE" dalla scuola (es. prolungamento vacanze pasquali) o dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari) e **COMUNICATE PREVENTIVAMENTE ALLA SCUOLA, NON OCCORRE** al rientro alcun certificato medico.

Esempi pratici:

1a) il bambino si assenta per assenza non programmata (i genitori non hanno avvisato precedentemente la scuola, il bambino è ammalato) mercoledì 30 aprile e la scuola rimane chiusa con sospensione delle lezioni il giovedì 01 maggio, venerdì 02 maggio, sabato 03 maggio e domenica 04 maggio, l'alunno potrà rientrare il lunedì 05 maggio senza certificato medico (totale giorni di assenza: 5);

1b) il bambino si assenta nei giorni di scuola martedì 29 e mercoledì 30 aprile e le lezioni vengono sospese dal giovedì 01 maggio alla domenica 04 maggio, il lunedì mattina l'alunno potrà rientrare solo con certificato medico (totale giorni di assenza: 6);

2a) il bambino si assenta per assenza non programmata (i genitori non hanno avvisato precedentemente la scuola, il bambino è ammalato) mercoledì 30 aprile, e le lezioni vengono sospese dal giovedì 01 maggio alla domenica 04 maggio, il giorno lunedì 05 maggio il piccolo resta ancora a casa, potrà rientrare il martedì 06 maggio solo con certificato medico (totale giorni di assenza: 6);

3a) la scuola rimane chiusa con sospensione delle lezioni il giovedì 01 maggio, venerdì 02 maggio, sabato 03 maggio e domenica 04 maggio, e il bambino non rientra con assenza non programmata il lunedì 05 maggio (i genitori non hanno avvisato precedentemente la scuola, il bambino è ammalato), l'alunno potrà rientrare il martedì 06 maggio senza certificato medico (totale giorni di assenza: 5);

1b) le lezioni vengono sospese dal giovedì 01 maggio alla domenica 04 maggio, e il bambino si assenta nei giorni di scuola lunedì 05 e martedì 06 maggio, il mercoledì 07 maggio mattina potrà rientrare solo con certificato medico (totale giorni di assenza: 6).

Tutto ciò è contemplato anche nel **Regolamento delle scuole dell'infanzia della FISM di Verona**, e nel **Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche del 2010 della Regione Veneto**, dove viene riportato: "i bambini che restano assenti più di sei giorni consecutivi (compresi il sabato e la domenica ed eventuali altri giorni non di lezione) a causa di malattia, per essere riammessi alla scuola, devono presentare certificato medico. Eventuali assenze superiori ai sei giorni per altri motivi (viaggi, famiglia ...) dovranno essere motivate all'insegnante con comunicazione scritta prima dell'assenza".

#### **ECCEZIONE:**

Non si richiede il certificato medico **all'inizio dell'anno scolastico** se l'ingresso è avvenuto entro cinque giorni dalla data stabilita per l'apertura della scuola. Dal 6° giorno di assenza, sarà richiesto il certificato medico, come secondo leggi nazionale e regionale.

Si ricorda che le malattie infettive costituiscono da sempre uno dei principali problemi di sanità pubblica e colpiscono in modo particolare i bambini. Quindi, la prevenzione delle infezioni non dovrebbe basarsi solo sulle misure di controllo dei casi di malattia, ma anche e soprattutto sull'adozione di corretti comportamenti individuali e collettivi per evitare l'insorgenza di casi di malattia e la trasmissione ad altre persone. A tal riguardo la scuola dovrebbe rappresentare un ambito importante (oltre a quello familiare) per radicare la cultura della salute e della sicurezza, intesa non tanto come un insieme di regole astratte o di norme prescrittive da seguire e rispettare, bensì come assunzione di corretti stili di vita da adottare in tutti i contesti sociali, ivi compresi gli ambienti educativi. La richiesta da parte della scuola della necessità dell'esibizione del certificato medico per la riammissione dell'alunno nei casi di cui sopra, viene e deve essere interpretata come strumento utile ed importante al fine di tutelare maggiormente la salute e prevenire, per quanto più possibile, la diffusione delle malattie nella comunità scolastica.




### 5.3) MALATTIE INFETTIVE



È cura dei genitori **comunicare tempestivamente** alla scuola, anche telefonicamente, l'insorgenza di una malattia infettiva affinché si possano applicare i provvedimenti necessari alla tutela della salute della comunità scolastica.

Si ricorda che la pediculosi viene considerata una malattia infettiva.





## 6) SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Il personale scolastico non è autorizzato alla somministrazione dei farmaci, se non per quelli salvavita, previo certificato medico, dove viene descritta la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (posologia, modalità e tempi di somministrazione, conservazione del farmaco).



## BIBLIOGRAFIA

Assessorato alla Sanità Direzione Prevenzione. Regione Veneto. Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Direzione Generale. Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche. 2010

Circolare Ministero Sanità 13 marzo 1998

[www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) (Ministero della Salute)

Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 art. 42 (GU n. 143 del 6-6-1968)

D.P.R. 151/67, richiamato dalla CM 20/2011

Regione del Veneto 19 marzo 2013, n. 2 – BUR n. 27/2013

[Regolamento interno della scuola dell'infanzia - FISM Verona](#)

[www.fismverona.it/.../BOZZA\\_REGOLAMENTO\\_SCUOLA\\_DELL\\_INFANZIA.doc](http://www.fismverona.it/.../BOZZA_REGOLAMENTO_SCUOLA_DELL_INFANZIA.doc)

D'Errico R. Per la scuola: nota esplicativa e chiarificatrice sul rilascio di certificazioni per uso scolastico da parte dei medici pediatri di libera scelta. Elaborata dal 28 novembre 2000

AULSS 5 U.O.C. Materno infantile linee di indirizzo norme igienico san. e cert. per scuole e com. inf.li

La salute al nido e alla scuola dell'infanzia. Portale dell'Emilia Romagna. 2009

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CALENZANO. Regolamento d'Istituto. Circolare n.9  
2/10/2013

[Regolamento - Scuola Materna DGF](http://www.maternalugagnano.it/regolamento.html) www.maternalugagnano.it/regolamento.html

[Protocollo Sanitario per Asili Nido e Scuole dell'Infanzia - ASL Roma A](#)

Protocollo Sanitario **per** Asili Nido e **Scuole** dell'Infanzia - ASL Roma E

[www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello\\_ac/Assenze.html](http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/famsportello_ac/Assenze.html)